



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE		DATA
N.41	Oggetto:	26/04/2023
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI DOMICILI DIGITALI/PEC NON ATTIVI SOCIETA' DI CAPITALI.		

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 3-bis comma 1) del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..."(già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

VISTO l'articolo 16, commi 6, 6-bis e 6-ter, del DL n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009, come modificato dall'art 37 del D.L. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020, ai sensi del quale "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese"; inoltre, "il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile."

PRESO ATTO che con determina del Conservatore n. 17 del 16/2/2023 si è dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dei domicilia digitali/pec non attivi di società di capitali e di persone;

CONSIDERATO che per mero errore materiale l'allegato "n. 1_VE società di capitali" alla determina 17/2023 medesima, riporta nel contenuto l'elenco di posizioni di società di capitali con sede legale in provincia di Rovigo e non di Venezia, e che pertanto è necessario procedere ad un nuovo avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dei domicilia digitali/pec non attivi limitatamente alle posizioni di società di capitali con sede legale in provincia di Venezia, di cui all'allegato elenco;

VALUTATA la necessità di intervenire sulle posizioni individuate, avviando il procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicilia digitali non validi, al fine di consentire la successiva assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale attivo, in ottemperanza alla norma citata;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

TENUTO CONTO che tali modalità prevedono la pubblicazione all'albo online camerale della determinazione del Conservatore di avvio del procedimento, dei relativi elenchi delle posizioni interessate, per almeno 30 giorni o termine superiore previsto dalla normativa di riferimento, nonché la pubblicazione nel sito internet camerale alla pagina <http://www.dl.camcom.gov.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/conoscere-il-registro-imprese-rea/cancellazioni-di-ufficio> per la medesima durata;

CONSIDERATO che il procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali non validi ha caratteristiche - quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio dei domicili digitali revocati/non attivi) e numerosità dei destinatari tali da rendere applicabili forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale, come previsto dall'art. 8 comma 3 della Legge 241/1990;

TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio dell'indirizzo di PEC scaduto, revocato o non attivo assicura, da un lato, una pubblicità legale più veritiera e, dall'altro, rappresenta il presupposto necessario per la successiva assegnazione d'ufficio del domicilio digitale attivo, come previsto dalla normativa sopra citata;

PRESO ATTO che la perdurante presenza nel Registro delle imprese di un domicilio digitale revocato/inesistente costituisce un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di mantenere attivo il proprio domicilio digitale, contravvenendo alle vigenti disposizioni di legge;

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso art. 37 del D.L. n. 76/2020 stabilisce al comma 2-bis che "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'albo camerale informatico della comunicazione di avvio del procedimento unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione, per 30 (trenta) giorni, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione;

VISTI l'art. 8 della legge 580/93 e il D.P.R. 581/95;

RICHIAMATI gli articoli 8 e 21 bis della legge 241/90;

VISTI gli articoli 37 e 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",

DETERMINA

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dei domicili digitali non attivi associati alle società di capitali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione; (all. n.1)
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento vengano effettuate mediante pubblicazione della lettera di avvio del procedimento e dell'elenco delle società destinatarie del presente provvedimento, per 30 (trenta) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio"; (all. 2)

3. che la data di avvio del procedimento coincida, per le imprese sprovviste di indirizzo di posta elettronica certificata, con quella di pubblicazione di cui al punto 2;
4. di assegnare il termine di 15 (quindici) giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per l'iscrizione di un domicilio digitale valido, attivo ed univocamente riconducibile all'impresa o per il deposito di memorie di opposizione alla cancellazione della PEC non attiva ;
5. di cancellare dal Registro delle Imprese i domicili digitali che al termine del termine concesso che non siano stati regolarizzati, mediante l'iscrizione di un domicilio digitale valido e attivo;
6. di inviare alle Associazioni di categoria e Ordini professionali di Venezia e Rovigo apposita comunicazione sull'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali.

Approvato da
dott. Giorgio Porzionato
Dirigente Area 4
Registro Imprese e
Semplificazione amministrativa

IL CONSERVATORE
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005